



# COMUNE DI CAMASTRA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

A tutti i Responsabile di Area

Al Presidente del Consiglio comunale

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

All'Assessore al Bilancio

Al Commissario Straordinario con funzioni di Consiglio comunale

All'Organo di revisione economico-finanziario

E, p.i.

Alla Prefettura di Agrigento  
[protocollo.prefag@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefag@pec.interno.it)

Al Dipartimento Regionale delle Autonomie locali – Servizio III  
[dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia](mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia)

LORO SEDI

OGGETTO: Dissesto finanziario: cenni sulle principali conseguenze e indicazioni operative sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

Come noto, con la deliberazione n. 14 del 14 dicembre 2023, il Commissario Straordinario con funzioni di Consiglio comunale ha adottato la formale ed esplicita **dichiarazione di dissesto finanziario** in virtù del disposto normativo di cui all'art. 246 del d.lgs. n. 267/2000 – cd. T.U.E.L..

Lo stesso T.U.E.L., all'art. 248, si occupa di esplicitare le *principali conseguenze* discendenti dalla dichiarazione di dissesto, contemplando – quale primo effetto – la sospensione dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione, e ciò *“sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261”*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Il riferimento è al decreto con cui il Ministro dell'Interno provvede all'approvazione dell'*ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato* istruita dalla *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi degli artt. 259 ss. del Tuel.*

Nel proseguo della medesima disposizione normativa, al comma 2 viene poi sancita l'impossibilità - dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256<sup>2</sup> - di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'*Organo straordinario di liquidazione*. Al riguardo si dispone che *"le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese"*.

E' altresì disposto che *"i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge"* (così comma 3 art. 248 cit.).

Una specifica disciplina è inoltre prevista in ordine alla produzione di interessi ovvero alla rivalutazione monetaria relativamente ai debiti insoluti alla data della deliberazione del dissesto e alle somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate, stabilendone l'inoperatività dalla predetta data e sino all'approvazione del succitato rendiconto. La medesima disciplina è peraltro estesa ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'*Organo straordinario di liquidazione* a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità (art. 248, co. 4).

Limiti alla contrazione di nuovi mutui sono poi previsti dal successivo art. 249, il quale stabilisce un divieto temporale (dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato) per la contrazione di nuovi mutui, ad eccezione *"dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni"*.

Precise e rigide prescrizioni di carattere contabile sono poi dettate dall'art. 250 del T.U.E.L. in ordine alla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento, non rientrante nelle attività proprie dell'*Organo straordinario di liquidazione*.

Quest'ultimo, come noto, di nomina presidenziale su proposta del Ministero dell'Interno, ha invero competenza *"relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, e provvede alla:*

- a) rilevazione della massa passiva;
- b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

*In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture"* (art. 252, commi 4 e 5).

Con riguardo alla predetta cd. gestione ordinaria durante la fase di risanamento - rientrante nella competenza degli organi amministrativi in carica nonché - *ratione materiae* - dei competenti organi gestionali dell'ente, il precitato art. 250 del T.U.E.L. stabilisce che: *"dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare*

<sup>2</sup> Il riferimento è al rendiconto della gestione dell'OSL a seguito dell'ultimazione delle operazioni di pagamento di rispettiva competenza.

un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso" (comma 1).

Una specifica disciplina è poi dettata dallo stesso articolo per: **a) le spese disposte dalla legge e b) per quelle relative ai servizi locali indispensabili**, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato manchino del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti; in tali casi, il Consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni - da notificarsi al tesoriere - possono essere assunti gli impegni corrispondenti (comma 2).

Ulteriori rilevanti adempimenti da porre in essere da parte dei cd. organi ordinari del Comune sono poi contemplati nell'**art. 251 (Attivazione delle entrate proprie)** del T.U.E.L., ove si dispone che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente è tenuto a deliberare le **aliquote e le tariffe** di base nella **misura massima consentita** per le **imposte e tasse locali di spettanza dell'ente** dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, **nonché i limiti reddituali**, agli effetti dell'applicazione dell'**imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni**, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto (comma 1). L'obbligo di deliberare le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita è previsto anche per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto (comma 3).

E' peraltro statuito che **per il periodo di cinque anni**, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare **misure tariffarie** che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i **servizi produttivi** ed i **canoni patrimoniali**, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti (comma 5).

Per i **servizi a domanda individuale**, il medesimo comma stabilisce che il relativo costo di gestione debba essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.

Resta fermo che per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia, ad esclusione della prima delibera, il cui termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

Si rappresenta infine che per le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 del predetto art. 251 vige l'obbligo della relativa comunicazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione, adempimento quest'ultimo sui cui si richiama la massima attenzione dei competenti soggetti in indirizzo, attesa la pesante conseguenza discendente da una eventuale inosservanza al riguardo (sospensione dei contributi erariali).

Si raccomanda la più scrupolosa osservanza delle indicazioni oggetto della presente nota ricognitoria delle principali conseguenze scaturenti dalla dichiarazione di dissesto finanziario di cui si è dato atto, avendo cura in particolare di assicurare che **gli impegni di spesa vengano assunti in totale conformità al surrichiamato regime contabile di cui al succitato art. 250 del T.U.E.L.**

Da questo punto di vista, su ogni atto dell'ente comportante riflessi finanziari, diretti o indiretti, dovrà essere richiamata la deliberazione di dichiarazione di dissesto finanziario nonché il regime di gestione del bilancio durante la procedura di risanamento di cui al surrichiamato **comma 1 dell'art. 250 del TUEL**.

A tal fine se ne raccomanda la più ampia diffusione al personale dotato di poteri di spesa, e ciò anche al fine di favorire l'implementazione di principi di buona amministrazione nella gestione delle risorse finanziarie dell'ente, sì da non aggravarne la posizione debitoria.

Camastra. 21.12.2023



Il Segretario Generale reggente  
dott. Giuseppe Vinciguerra

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Vinciguerra', is written over the typed name of the Secretary General.